Percorso di semplificazione: autorizzazioni per manifestazioni pubbliche o tradizionali in deroga ai divieti previsti dalla *Legge Regionale 7 novembre 2019 n.17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi).*

Incendi in Friuli Venezia Giulia dal 1990 al 2019

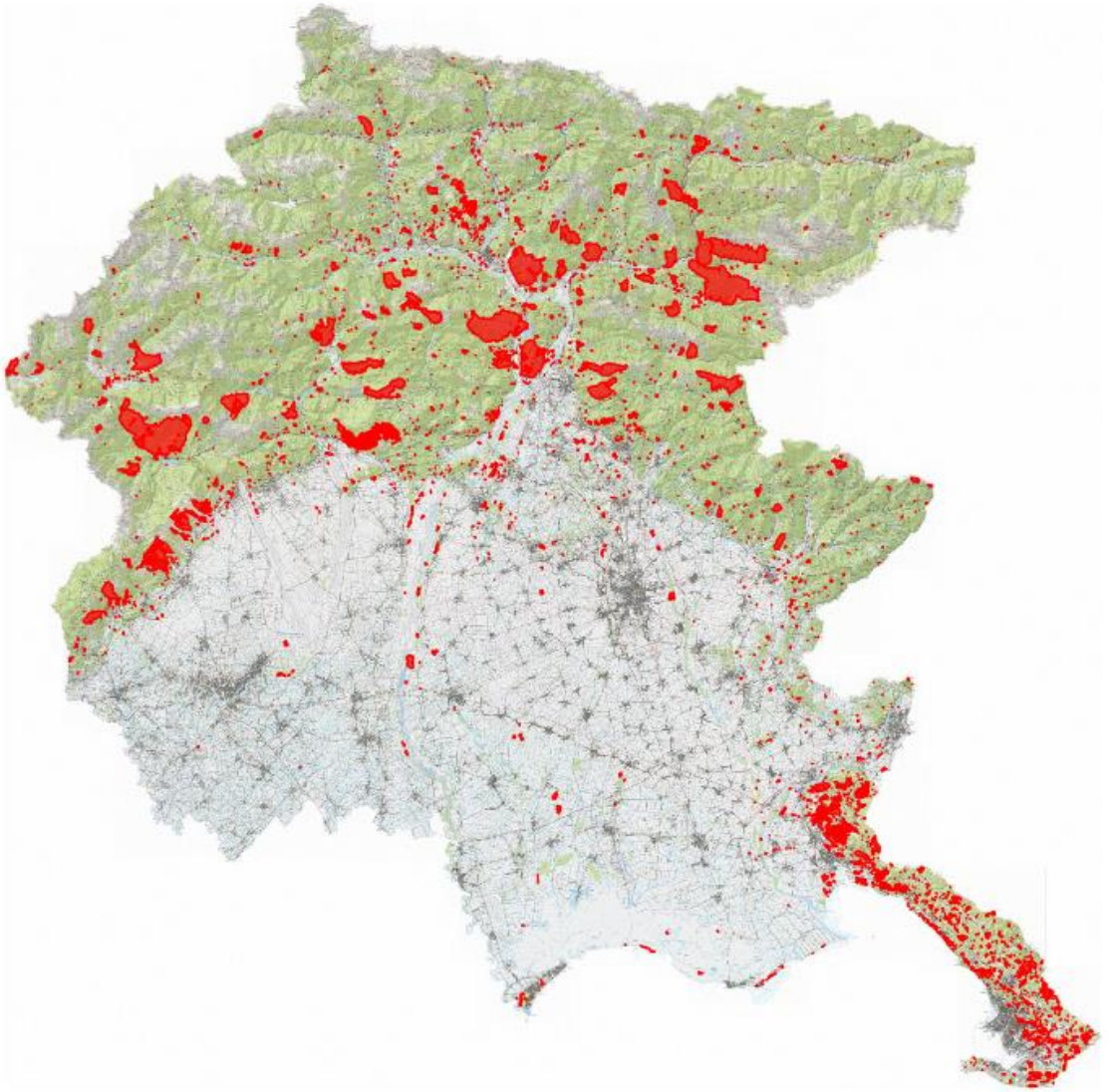

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO FORESTALE

LA GESTIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA è disciplinata dalla Legge regionale 17/2019

Servizio foreste e Corpo forestale

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO FORESTALE

INCENDI BOSCHIVI

NUOVI SCENARI

ANCHE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA SI COLGONO SEGNI E FATTORI DEL CAMBIAMENTO

NELLE MANIFESTAZIONI CLIMATICHE, NEI BOSCHI, COLTURE, ATTIVITA' COLTURALI, NELLA STATISTICA DEGLI INCENDI, NEI CARATTERI DEGLI INCENDI

Incendio boschivo in Comune di San Dorligo della Valle del 01 maggio 2022

Foto C.P.V. Trieste

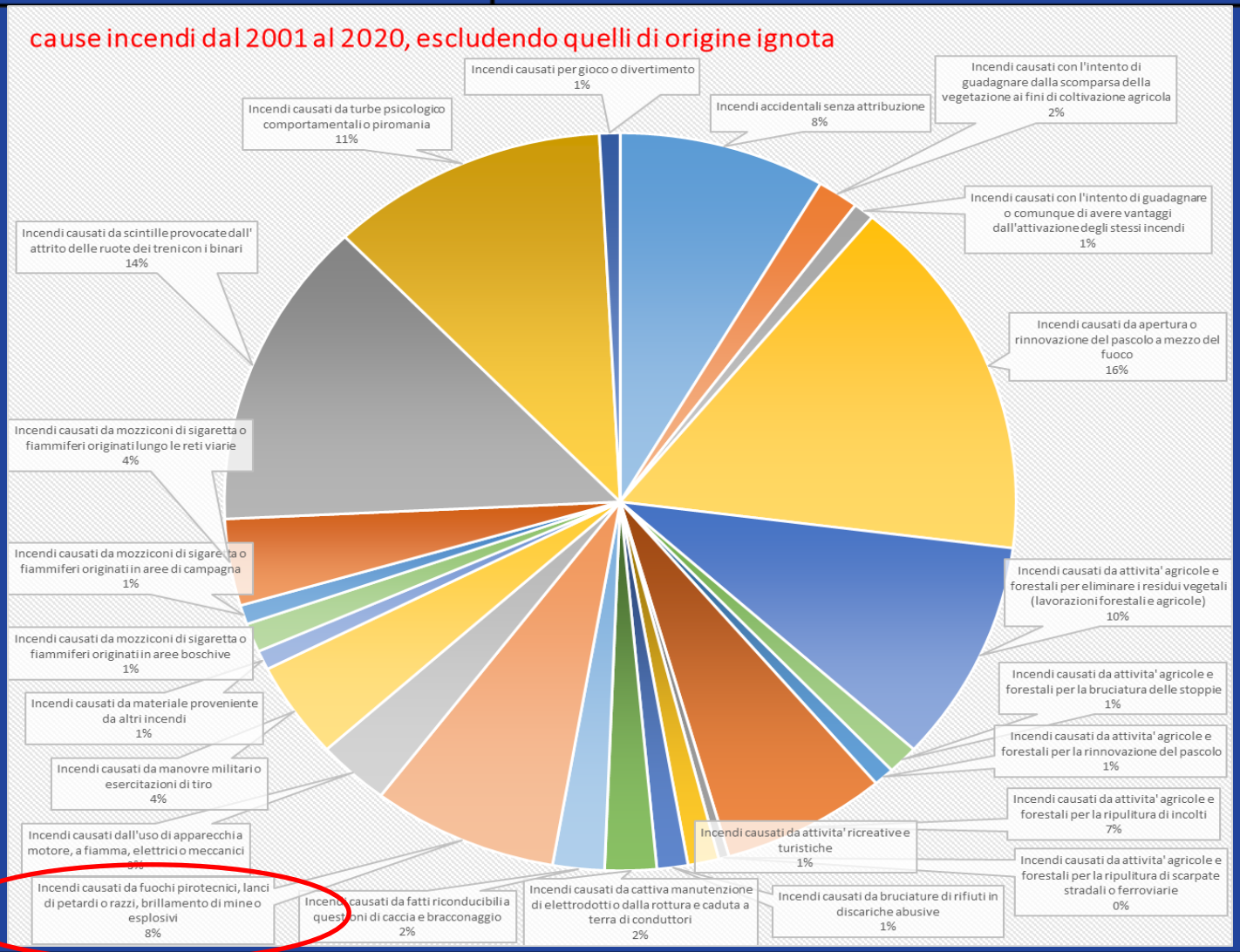

2001 – 2020 8% Incendi causati da fuochi pirotecnici, lanci di peterdi o razzi e lanterne cinesi.

T.U.L.P.S.

(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-**art. 57**)

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, **accendersi fuochi di artificio**, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

È vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

La licenza è altresì richiesta per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati. Il sindaco deve essere, comunque, sentito per gli aspetti di competenza dell'ente locale, quando non è lo stesso a rilasciare la licenza.

T.U.L.P.S.

(Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza-**art. 59**)

E' vietato di dar fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie fuori del tempo e **senza le condizioni stabilite dai regolamenti locali** e a una distanza minore di quella in essi determinata. In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza minore di cento metri dalle case, dagli edifizi, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza suindicati, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Dispositivo dell'art. 17 bis T.U.L.P.S.

Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75 bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità, 86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni).

L.R. 17/2019 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi.

Art. 2 (Ambito territoriale di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutte le superfici definite bosco ai sensi della legge regionale 9/2007.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a tutto il territorio regionale, compresa la fascia entro i venti metri lineari delle aree escluse dal comma 3, qualora confinanti con superfici boscate, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), o con terreni incolti, ai sensi dell' articolo 86, comma 3, della legge regionale 9/2007 .

3. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) le aree individuate a pericolosità nulla dal Piano regionale antincendio boschivo, di seguito denominato Piano, di cui all'articolo 7;

b) i terreni soggetti a colture agrarie, erbacee, legnose e a lavorazione annuale, definiti dal Piano di cui all'articolo 7;

c) i centri abitati, intesi come raggruppamento continuo di fabbricati e di aree a uso pubblico, ancorché intervallate da strade, piazze, giardini o simili;

d) i fabbricati isolati di qualsiasi tipo e le relative pertinenze;

e) le aree industriali e artigianali come individuate dallo strumento urbanistico comunale.

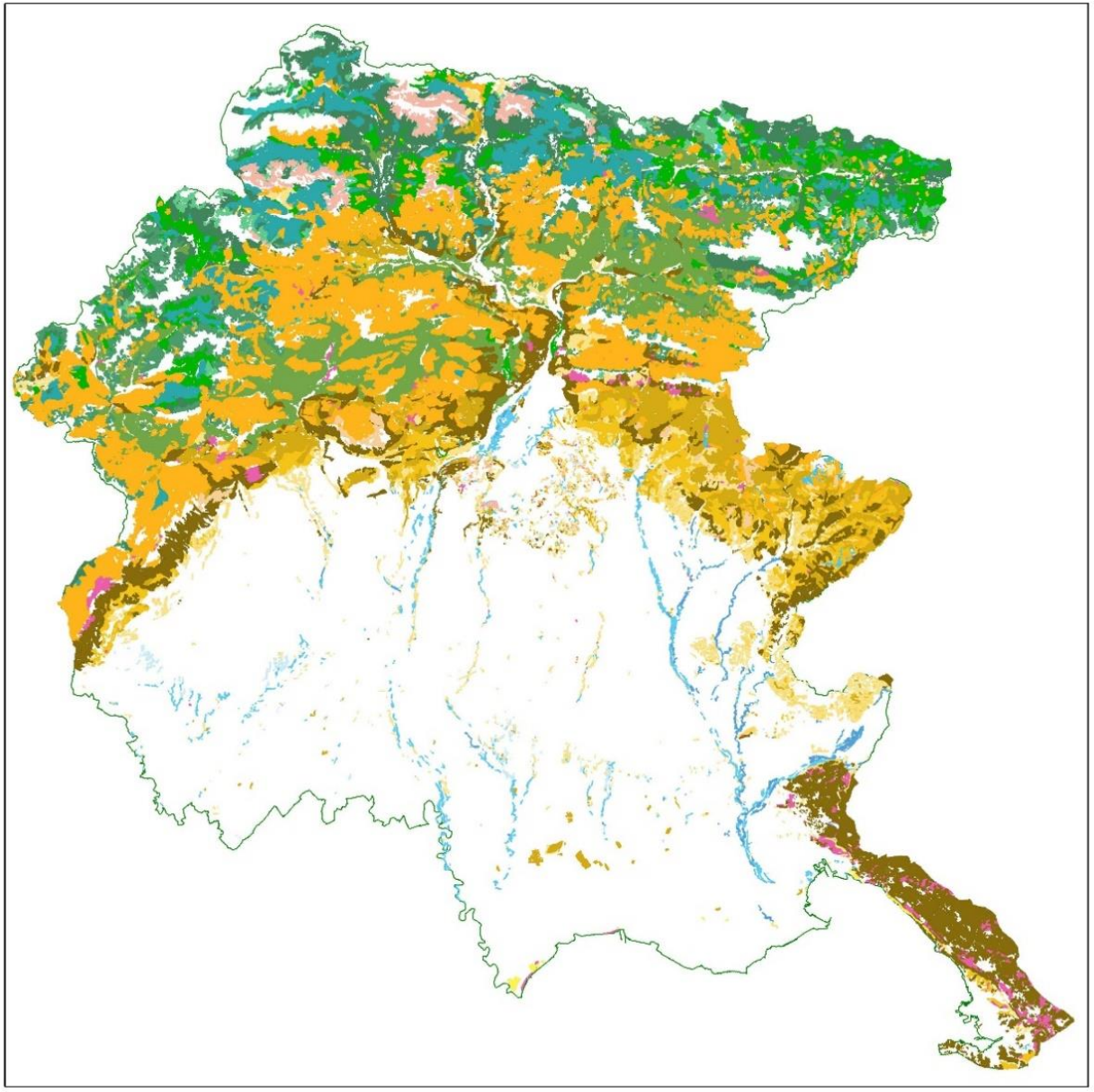

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO FORESTALE

Legenda

TIPOLOGIE_FORESTALI_2013

- ABIETETI
- ACERI FRASSINETI E ACERI TIGLIETI
- ACERI-FRASSINETI E ACERI TIGLIETI
- ALNETE
- BETULETI E CORILETI
- FAGGETE
- FORMAZIONI COSTIERE
- FORMAZIONI DEI TERRAZZI FLUVIALI
- FORMAZIONI GOLENALI
- FORMAZIONI PALUSTRI
- LARICETI
- MUGHETE
- NEOCOLONIZZAZIONI
- ORNO-OSTRIETI E OSTRIO-QUERCETI
- PECCETE
- PICEO-ABIETETI
- PICEO-FAGGETI
- PINETE DI PINO NERO E PINO SILVESTRE
- QUERCO-CARPINETI E CARPINETI
- RIMBOSCHIMENTI
- ROBINIETI
- ROVERETI E CASTAGNETI
- SALICETI ED ALTRE FORMAZIONI PARTICOLARI

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO FORESTALE

Comune di Tavagnacco

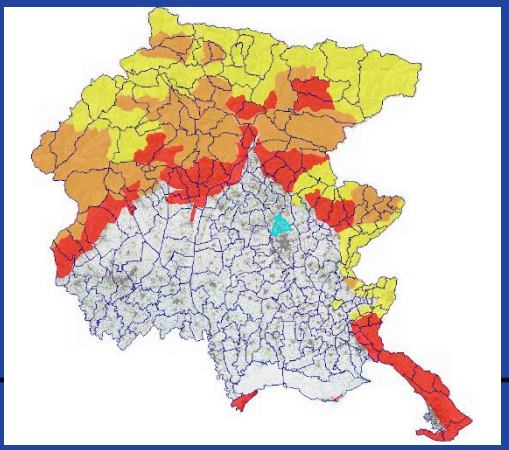

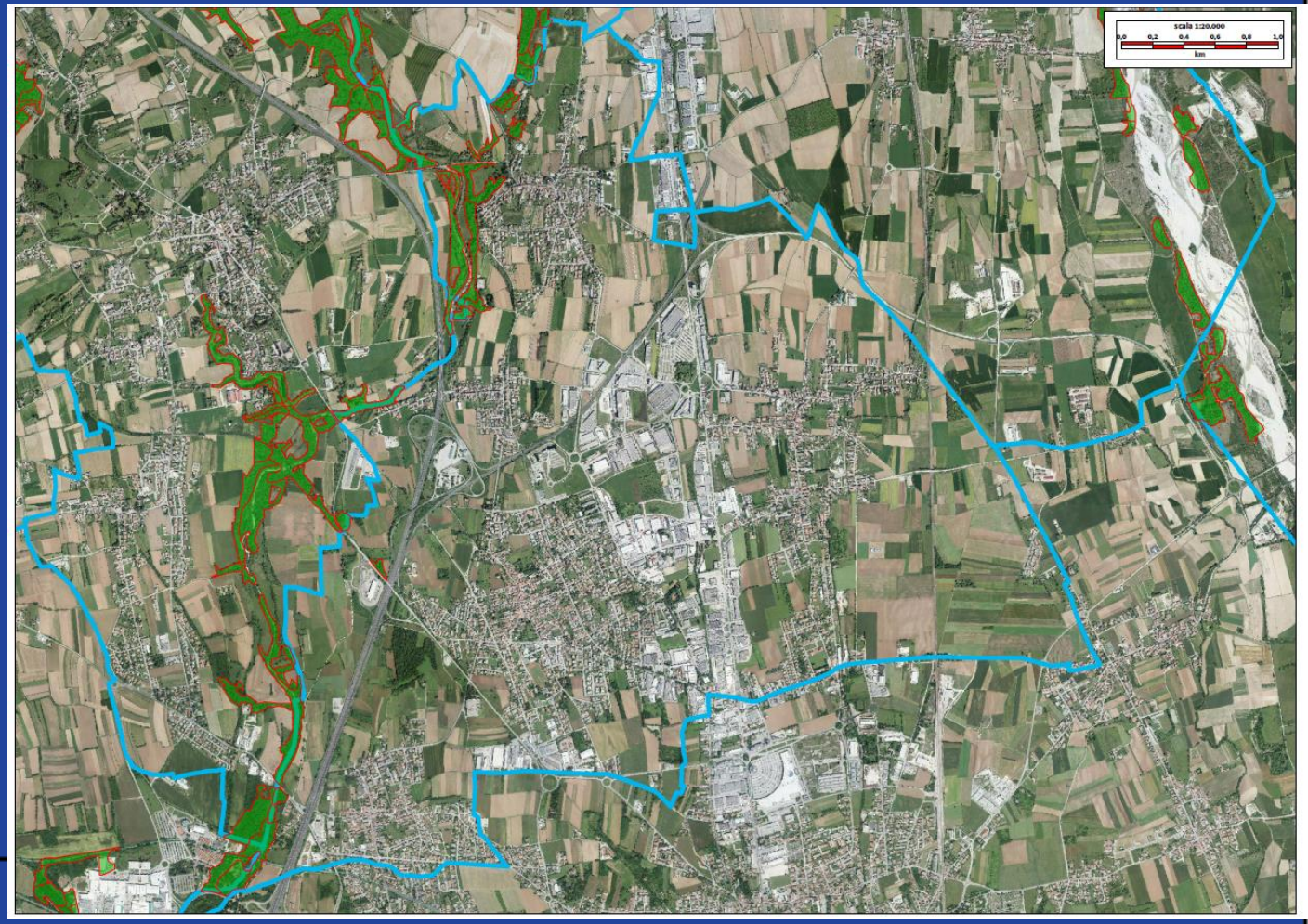

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO FORESTALE

L.R. 17/2019 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi:

Art. 19 (Divieti e prescrizioni)

.....

7. Fatte salve le deroghe di cui ai commi 9 e 11 ai sensi della presente legge è altresì vietato durante tutto l'anno:

a) accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell' articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;

b) usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all' articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

c) far scoppiare prodotti pirotecnici;

d) gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente.

d bis) usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.

8. Nei periodi di massima pericolosità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), oltre ai divieti già previsti al comma 7, è vietato:
a) utilizzare esplosivi e far brillare mine;

b) (ABROGATA)
c) eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

L.R. 17/2019 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi:

Art. 19 (Divieti e prescrizioni)

(2)

9. Il regolamento di cui all'articolo 6 individua le procedure di esenzione e di autorizzazione, anche semplificate, concedibili per attività lavorative, per manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b), c) e d bis).

(3)

10. Le autorizzazioni di cui al comma 9 sono sospese per il periodo di massima pericolosità.

(4)

11. I divieti di cui ai commi 7 e 8 non trovano applicazione nei poligoni di tiro destinati all'addestramento militare, per i quali vengono definiti specifici disciplinari d'uso ai sensi della normativa statale di settore.

12. Nella fascia di venti metri lineari di cui all'articolo 2, comma 2, si applicano i divieti di cui al comma 7, lettere a) e c), e quelli di cui al comma 8.

L.R. 17/2019 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi:

Art. 22 (Norme transitorie)

1. Il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 dicembre 1978, n. 1016/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 inerente le modalità di esercizio della funzione di prevenzione ed estinzione degli incendi e la ripartizione delle relative competenze fra gli organi del Corpo forestale regionale), continua a trovare applicazione per quanto non in contrasto con la presente legge e fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 6.

2. Il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 aprile 1998, n. 0136/Pres. (Approvazione Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi per il periodo 1997-1999), e vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino all'adozione del Piano di cui all'articolo 7; restano in vigore le disposizioni, le prescrizioni, i divieti e le deroghe in esso contenuti non in contrasto con le disposizioni della presente legge.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi boschivi 1997-99. DPRG 17 aprile 1998 n° 0136/Pres.

CAPITOLO III
DIVIETI E SANZIONI

1. Divieti, sanzioni, prescrizioni e disposizioni integrative

1. DIVIETI, SANZIONI, PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Art. 1

Nelle zone comprese nel presente Piano di difesa dei boschi dagli incendi e classificate nei tre gradi di pericolosità, riportati sulla carta regionale in scala 1:250.000, fatte salve le esclusioni previste all'articolo 1 della legge regionale n. 8/1877 e meglio delineate all'articolo 1 del relativo regolamento (D.P.G.R. 28 dicembre 1978, n. 01016/Pres.), nonché in tutte le superfici boscate ricadenti nella zona bianca della carta suddetta e definibili come tali ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e del D.P.G.R. 11 aprile 1989, n. 0174/Pres.,

È VIETATO

a) accendere fuochi, bracieri, fornelli e fornaci, nonché tutti gli apparecchi a gas;

b) usare apparecchi a fiamma libera, nonché macchinari ed attrezzi che provochino la diffusione di fiamme e/o faville;

c) abbruciare le immondizie, le scarpate stradali e ferroviarie, gli argini fluviali, i materiali di risulta delle ripuliture colturali;

d) far scoppiare petardi, fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici.

Art. 2

In deroga a quanto previsto all'articolo 1 possono essere esentati dai divieti coloro i quali compiono dette operazioni unicamente per legittime occupazioni lavorative e per particolari manifestazioni pubbliche o tradizionali.

Nel caso di legittima occupazione lavorativa è sufficiente che chi compie le operazioni avvisi di ciò almeno quindici giorni prima, secondo lo schema sottoriportato, la Stazione forestale competente.

La Stazione forestale nel termine di quindici giorni può prescrivere specifiche norme per le operazioni. La stessa Stazione comunicherà immediatamente all'Ispettorato ripartimentale delle foreste e alla Sala operativa di Palmanova gli avvisi ricevuti e le eventuali prescrizioni. L'inosservanza anche di una sola prescrizione comporta l'applicazione della sanzione prevista dal successivo articolo 3.

Le operazioni di bruciatura dovranno essere condotte con precauzione e in condizioni climatiche tali da non costituire pericolo. Il titolare rimane comunque responsabile degli eventuali danni conseguenti.

Per particolari manifestazioni pubbliche o tradizionali la domanda, in carta legale, dovrà essere ugualmente presentata alla Stazione forestale che provvederà ad inoltrarla, con le dovute informazioni, all'Ispettorato ripartimentale per il rilascio di una specifica autorizzazione (con relative disposizioni) e la sua tempestiva comunicazione alla Stazione stessa ed alla Sala operativa.

Sono esenti dai divieti di cui all'articolo 1, lettere a) e b) i campeggi autorizzati dalle autorità competenti e gli accampamenti legittimamente installati (es.: accampamenti militari). Anche in questo caso l'accensione dei fuochi deve essere condotta con precauzione sufficiente a non provocare pericolo d'incendio ed il titolare o il responsabile del campeggio o accampamento rimarrà comunque responsabile degli eventuali danni conseguenti.

FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO FORESTALE

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

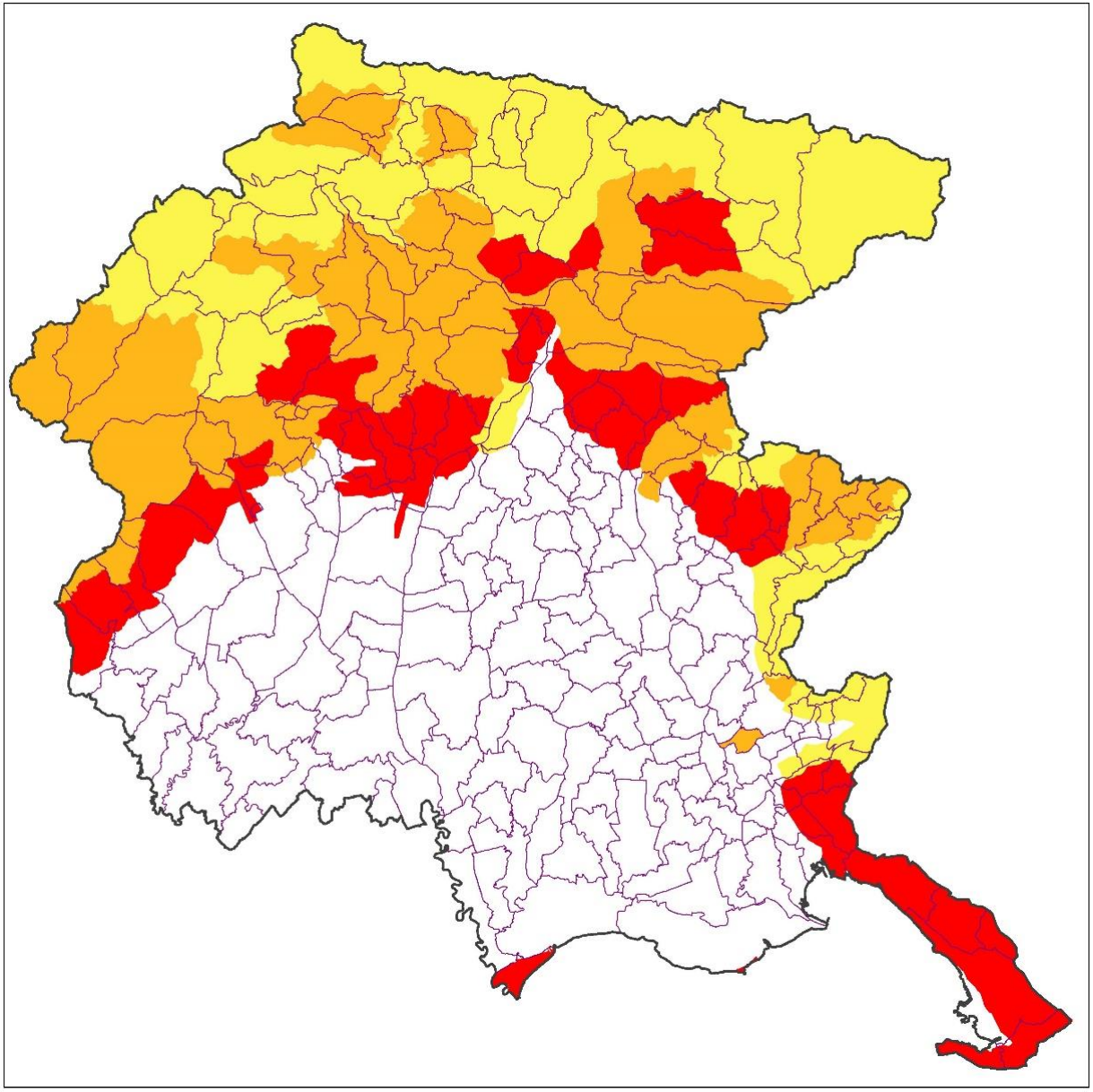

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

CARTA DELLA PERICOLOSITA' DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Zone di pericolosità

- ALTA
- BASSA
- MEDIA
- limiti comunali

FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO FORESTALE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA CORPO FORESTALE

Da lunedì 18 luglio

L.R. 17/2019 - Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi. Dichiarazione di massima pericolosità.

In considerazione del perdurare del lungo periodo con la totale assenza di precipitazioni significative, che ha colpito in particolare l'area del Carso e la Bassa pianura, è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l'area del Carso e Costiera orientale e per i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro: vedi il decreto.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

FRIULI VENEZIA GIULIA
CORPO FORESTALE

Da lunedì 18 luglio

L.R. 17/2019 - Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi. Dichiarazione di massima pericolosità.

In considerazione del perdurare del lungo periodo con la totale assenza di precipitazioni significative, che ha colpito in particolare l'area del Carso e la Bassa pianura, è stato dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l'area del Carso e Costiera orientale e per i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro: vedi il decreto.

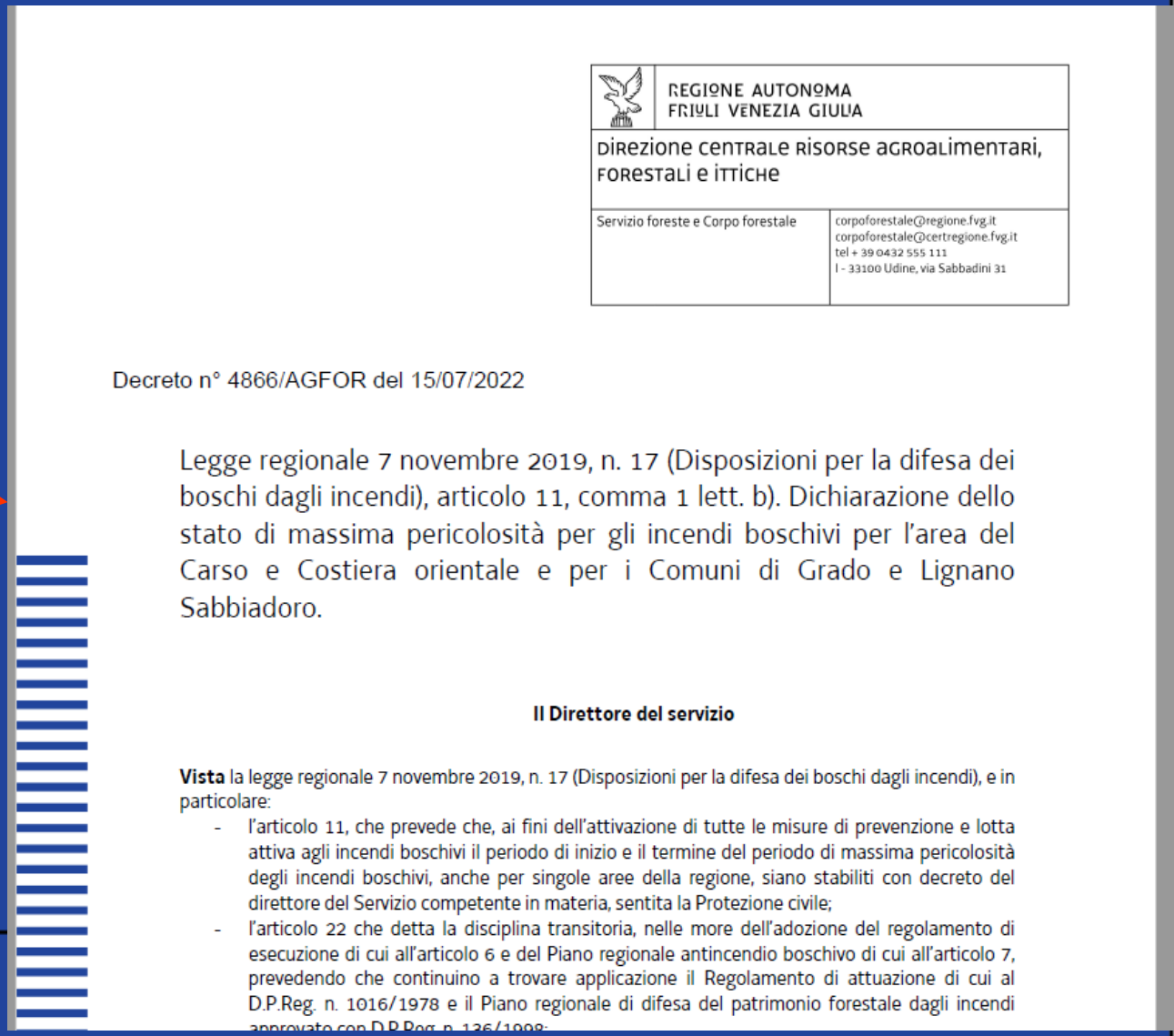

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE

Servizio foreste e Corpo forestale

corpoforestale@regione.fvg.it
corpoforestale@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 4866/AGFOR del 15/07/2022

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), articolo 11, comma 1 lett. b). Dichiarazione dello stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi per l'area del Carso e Costiera orientale e per i Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro.

Il Direttore del servizio

Vista la legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi), e in particolare:

- l'articolo 11, che prevede che, ai fini dell'attivazione di tutte le misure di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi il periodo di inizio e il termine del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi, anche per singole aree della regione, siano stabiliti con decreto del direttore del Servizio competente in materia, sentita la Protezione civile;
- l'articolo 22 che detta la disciplina transitoria, nelle more dell'adozione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 e del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 7, prevedendo che continuino a trovare applicazione il Regolamento di attuazione di cui al D.P.Reg. n. 1016/1978 e il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi approvato con D.P.Reg. n. 136/1998;

- Trieste.

2. Per tale periodo nelle zone comprese nel suddetto Piano è vietato:
- utilizzare esplosivi e far brillare mine;
- eseguire qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendi.

3. Le violazioni dei divieti di cui al punto 2 sono punite con le sanzioni previste dall'articolo 20 della legge regionale n. 17/2019.

4. I divieti di cui al punto 2 si aggiungono ai seguenti divieti generali, previsti dal comma 7 dell'articolo 19 della legge regionale 17/2019, la cui infrazione, compiuta nel periodo di massima pericolosità, è punita con le sanzioni previste dal citato articolo 20.

- accendere fuochi, bruciare i materiali derivanti da attività agricole e forestali, fatte salve le attività svolte ai sensi dell'articolo 182, comma 6 bis, e dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), ovvero nel caso di interventi finalizzati a procedure di tutela fitopatologica;
- usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli, tranne che nelle aree attrezzate allo scopo e nei campeggi mobili di cui all'articolo 31 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionale nel settore turistico e dell'attrattività del territorio, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);
- far scoppiare prodotti pirotecnici;
- gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente;
- usare apparecchi che producono faville in presenza di vegetazione infiammabile.

5. Le autorizzazioni, anche semplificate, rilasciate ai sensi del comma 9 della legge regionale 17/2019 per attività lavorative, manifestazioni pubbliche o tradizionali di deroga ai divieti di cui al comma 7, lettere a), b) c) e d bis) della medesima legge, sono sospese fino alla revoca del presente Decreto.

6.In osservanza al Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, l'Ispettorato forestale di Udine, Trieste e Gorizia, durante il periodo di grave pericolosità provvederà, qualora le condizioni di rischio per la propagazione degli incendi lo rendessero necessario, a rafforzare l'attività di sorveglianza prestata dalle Stazioni forestali e dalle altre strutture periferiche del Corpo forestale regionale.

7. La cessazione dello stato di massima pericolosità sarà stabilita con proprio successivo decreto.

8. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione

Il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale
- dott. Rinaldo Comino-

PRECETTO		DESCRIZIONE	SANZIONE		IMPORTO PMR	NOTE
ART.	NORMA		ART.	NORMA		
19 c. 2	LR 17/2019	Divieto di edificazione per 10 anni sui soprassuoli che siano stati percorsi da incendio boschivo.	20 c. 1	LR 17/2019	PENALE	Applicazione dell'art. 10 c. 4 L. 353/2000
19 c. 5	LR 17/2019	Divieto di pascolo per 10 anni sui soprassuoli che siano stati percorsi da incendio boschivo.	20 c. 2	LR 17/2019	€ 200,00	Eccetto principio d'incendio art. 3 c. 1 lett. c)
19 c. 5	LR 17/2019	Divieto di cacciare per 10 anni sui soprassuoli che siano stati percorsi da incendio boschivo.	20 c. 2	LR 17/2019	€ 200,00	Eccetto principio d'incendio art. 3 c. 1 lett. c)
19 c. 7 lett. a)	**LR 17/2019**	**Divieto, per tutto il corso dell'anno, di accendere fuochi, bruciare i materiali da attività agricole e forestali**	**20 c. 3**	**LR 17/2019**	**€ 200,00 € 400,00 (nei periodi di massima pericolosità, aree protette e siti natura 2000)**	**Eccetto le attività svolte ai sensi degli artt. 182 c. 6 bis e 185 c. 1 lett. f) D.L.vo 152/2006, interventi di tutela fitopatologica e deroghe ex. art. 19 c. 9 e 11 LR 17/2019.**
19 c. 7 lett. b)	LR 17/2019	Divieto, per tutto il corso dell'anno, di usare apparecchi a fiamma libera, bracieri, fornelli.	20 c. 3	LR 17/2019	€ 200,00 € 400,00 (nei periodi di massima pericolosità, aree protette e siti natura 2000)	Eccetto aree attrezzate allo scopo e campeggi mobili art. 31 LR 21/2016. Eccetto deroghe art. 19 c. 9 e 11 LR 17/2019.
19 c. 7 lett. c)	**LR 17/2019**	**Divieto, per tutto il corso dell'anno, di far scoppiare prodotti pirotecnici.**	20 c. 3	LR 17/2019	€ 200,00 € 400,00 (nei periodi di massima pericolosità, aree protette e siti natura 2000)	**Eccetto deroghe art. 19 c. 9 e 11 LR 17/2019.**
19 c. 7 lett. d)	LR 17/2019	Divieto, per tutto il corso dell'anno, di gettare fiammiferi accesi e sigarette non spente.	20 c. 3	LR 17/2019	€ 200,00 € 400,00 (nei periodi di massima pericolosità, aree protette e siti natura 2000)	
19 c. 8 lett. a)	LR 17/2019	Divieto, in periodo di massima pericolosità, di utilizzare esplosivi e far brillare mine.	20 c. 3	LR 17/2019	€ 400,00 (nei periodi di massima pericolosità, aree protette e siti natura 2000)	

Art. 423 bis Codice Penale

Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

stazioni forestali

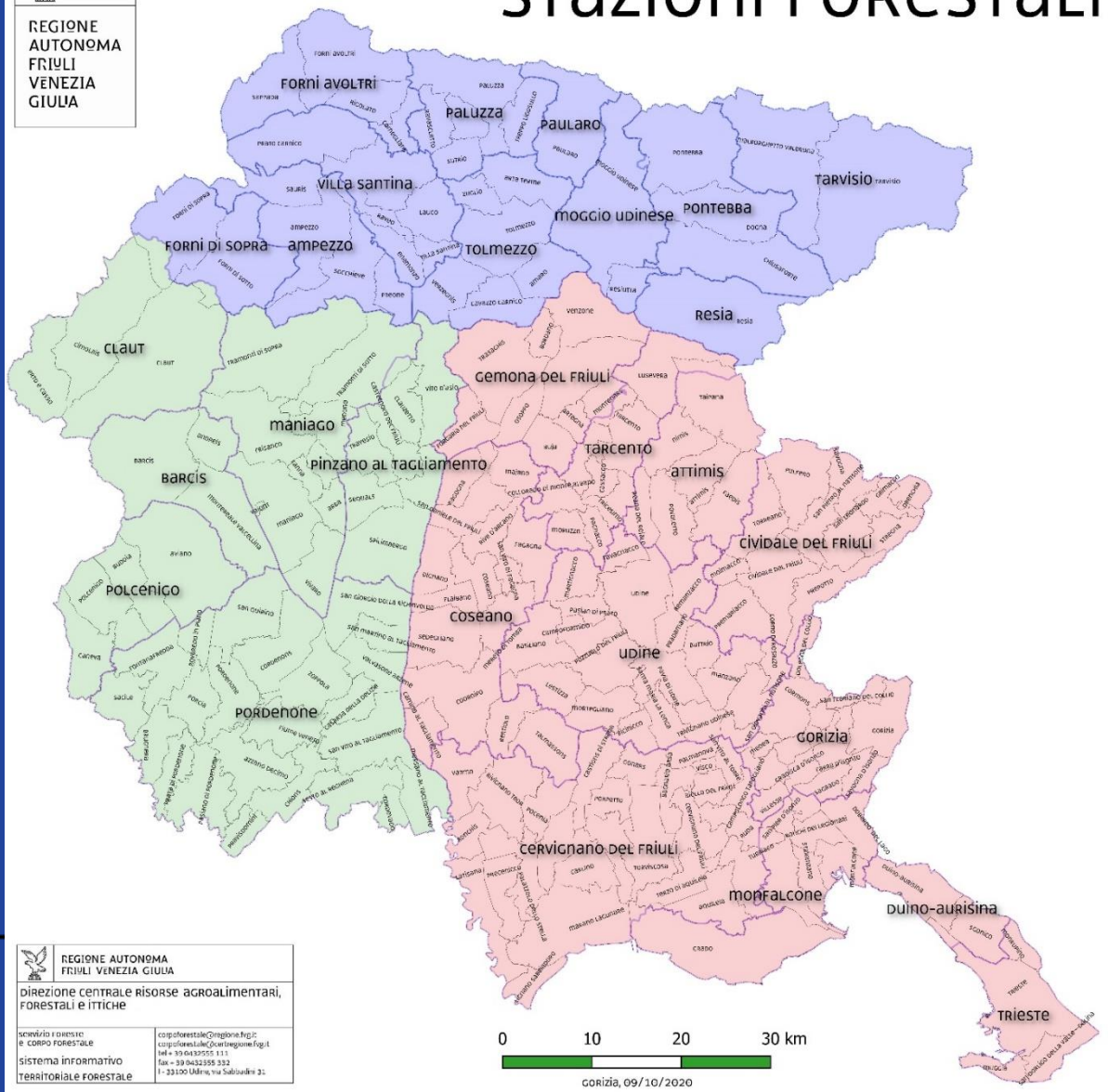

STAZIONE FORESTALE	INDIRIZZO	TELEFONO	GIURISDIZIONE		EMAIL
BARCIS	33080 BARCIS - Via Fredda - Loc. Roppe,1	0427/76026	Barcis, Andreis, Montereale Valcellina		st.barcis@regione.fvg.it
CLAUT	33080 CLAUT - Via Giordani, 31	0427/878022	Cimolais, Claut, Erto e Casso, Forni di Sopra (parte), Forni di Sotto (Parte)		st.claut@regione.fvg.it
MANIAGO	33085 MANIAGO - Via Montenegro, 47	0427/71711	Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno	Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vajont, Vivaro	st.maniago@regione.fvg.it
PINZANO AL TAGLIAMENTO	33094 Pinzano Al Tagliamento (PN) - Via Borgo Ampiano, 32	0432950100	Castelnovo del Friuli, Clauzetto, Pinzano al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sotto (parte), Travesio, Vito d'Asio		st.pinzano@regione.fvg.it
POLCENIGO	33070 POLCENIGO - Via Piantuzze, 2	0434651436	Aviano, Budoia, Caneva, Polcenigo		st.polcenigo@regione.fvg.it
PORDENONE	33170 PORDENONE - Piazza Ospedale Vecchio, 11/a	0434529076	Arzene, Azzano Decimo, Brugnera, Casarsa della Delizia, Chions, Cordenons, Cordovado, Fiume Veneto, Fontanafredda, Morsano al Tagliamento, Pasiano di Pordenone	Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Rich., San Martino al Tagliam., San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone, Zoppola	st.pordenone@regione.fvg.it
AMPEZZO	33021 Ampezzo (UD) - Via Dello Maina, 1	0433880067	Ampezzo, Preone, Sauris, Socchieve		st.ampezzo@regione.fvg.it
FORNI AVOLTRI	33020 Forni Avoltri (UD) - Corso Italia, 21	043372035	Forni Avoltri, Rigolato, Comeglians, Sappada		st.forniav@regione.fvg.it
FORNI DI SOPRA	33024 Forni Di Sopra (UD) - Via Nazionale, 214	0433888078	Forni di Sopra, Forni di Sotto		st.forni.sp@regione.fvg.it
MOGGIO UDINESE	33010 Moggio Udinese (UD) - Piazzale Nais, 7	0433851174	Moggio Udinese, Resiutta		@regione.fvg.it
PALUZZA	33026 Paluzza (UD) - Via Monte Tersadia, 40	0433775276	Cercivento, Paluzza, Ravascletto, Sutrio, Treppo Ligosullo		st.paluzza@regione.fvg.it
PAULARO	33027 Paularo (UD) - Strada di Val, 15/A	0433770027-3351313564	Paularo		st.paularo@regione.fvg.it
PONTEBBA	33016 Pontebba (UD) - Via Roma, 10	0428/90097	Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese (parte), Pontebba		st.pontebba@regione.fvg.it
RESIA	33010 Prato (UD) - Via S. Giorgio, 8/a	0433/53334	Resia		st.resia@regione.fvg.it
TARVISIO	33018 Tarvisio (UD) - Via delle Segherie, 19	0428/2471	Malborghetto-Valbruna, Tarvisio		st.tarvisio@regione.fvg.it
TOLMEZZO	33028 Tolmezzo (UD) - Via Tora Piccola, 4	0433/467003 0433/45716	Amaro, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Tolmezzo, Verzegnis, Zuglio		st.tolmezzo@regione.fvg.it
VILLA SANTINA	33026 Villa Santina (UD) - Via Giovani, 18	0433/74346	Enemonzo, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Raveo, Villa Santina		st.villa@regione.fvg.it
GORIZIA	34170 GORIZIA - Via Ponte Del Torrione, 40	048181288	Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Sagrado, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d'Isonzo, Villesse		st.gorizia@regione.fvg.it
MONFALCONE	34072 GRADISCA D'ISONZO - Via Bressani 23	0481/969709	Doberdò del Lago, Fogliano Redipuglia, Grado, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco		st.monfalcone@regione.fvg.it
DUINO-AURISINA	34013 DUINO-AURISINA - Vicolo Forestale 78/e	0402070153	Duino-Aurisina, Sgonico, Trieste (solo C.C. Santa Croce)		st.duino@regione.fvg.it
TRIESTE	34016 TRIESTE - Via Di Basovizza 393/ -Opicina	040214515	Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle,Trieste		st.trieste@regione.fvg.it
ATTIMIS	33040 Attimis (UD) - Via Cividale, 6	0432/789065	Attimis, Faedis, Nimis, Povoletto, Resia dei Polale, Taipana		st.attimis@regione.fvg.it
CIVIDALE DEL FRIULI	33043 Cividale Del Friuli (UD) - Viale Libertà, 164	0432700350	Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano		st.cividale@regione.fvg.it
COSEANO	33030 Coseano (UD) - Via San'Andrea, 4	0432/851285	Bertiolo, Codroipo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Mereto di Tomba, Reggena, Rive d'Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Camino al Tagliamento		st.coseano@regione.fvg.it
GEMONA DEL FRIULI	33013 Gemona Del Friuli (UD) - Via Trasaghis, 86	0432981007	Artegna, Bordano, Buia, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone		st.gemona@regione.fvg.it
CERVIGNANO DEL FRIULI	33058 CERVIGNANO DEL FRIULI - Via Patriarca Ramazzotti,16	0431/30083	Aiello del Friuli, Bagnaria Arsa, Campolongo Tapogliano, Carlino, Castions di Strada, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Gonars, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Palmanova	Pocenia, Precenicco, Ruiginano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, San Vito al Torre, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Varmo, Visco	st.cervignano@regione.fvg.it
TARCENTO	33017 Tarcento (UD) - Via Matteotti, 36	0432/785598	Cassacco, Colloredo di M. Albano, Lusevera, Magnano in Riviera, Montenars, Monzzeo, Pagnacco, Taipana, Tarcento, Treppo Grande, Tricesimo		st.tarcento@regione.fvg.it
UDINE	33100 UDINE - Via Longarone, 38	0432526985	Basiliano, Bicinicco, Bubrio, Camporomido, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Lestizza, Manzano, Martignacco, Mortegliano, Pasian di Prato	Povia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Remanzacco, San Giovanni al Natis., Santa Maria la Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine	st.udine@regione.fvg.it

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE
SERVIZIO FORESTE E CORPO FORESTALE
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE FORESTALE
corpoforestale@regione.fvg.it
corpoforestale@certregione.fvg.it
tel + 39 0432555 111
fax + 39 0432555 332
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

ISPETTORATO FORESTALE
- PORDENONE
- TOLMEZZO
- UDINE, TRIESTE E GORIZIA
- SFONDO: LIMITI COMUNALI

FRIULI VENEZIA GIULIA CORPO FORESTALE

GORIZIA, 09/10/2020

B32_1 - Istanza fuochi

Data ultima versione del modello: 08/03/2022

REGIME DI AVVIO:	Il modulo è trasmesso, a cura del SUAP, anche all'Ispettorato Forestale competente per territorio
Domanda di autorizzazione ex art. 57 e 59 R.D. 773/1931 e L.R. 17/2019	

DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Numero della domanda:

Titolare dell'esercizio:

Indirizzo dell'esercizio: /:

IL/LA SOTTOSCRITTO/SOTTOSCRITTA

☐ CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione per l'accesione di fuochi

SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ

B32_2 - Istanza falò epifanici - pignarul

Data ultima versione del modello: 08/03/2022

REGIME DI AVVIO:	Il modulo è trasmesso, a cura del SUAP, anche all'Ispettorato Forestale competente per territorio
Domanda di autorizzazione ex art. 57 e 59 R.D. 773/1931 e L.R. 17/2019	

DATI GENERALI DELL'INTERVENTO

Numero della domanda:

Titolare dell'esercizio:

Indirizzo dell'esercizio: /:

IL/LA SOTTOSCRITTO/SOTTOSCRITTA

☐ CHIEDE il rilascio dell'autorizzazione per l'accesione di falò epifanici/pignarul

SPECIFICHE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ